SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 265**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 novembre 1990, n. 323.

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto all'atto del collocamento, in qualsiasi momento avvenuto, in ausiliaria o in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonché ai graduati in servizio continuativo, già internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di «volontario della libertà» ai sensi della legge 1° dicembre 1977, n. 907.

2. Fatti salvi gli altri requisiti personali, il periodo di internamento in Germania di militari italiani valutato ai fini della legge 1° dicembre 1977, n. 907, è riconosciuto partecipazione ad operazioni di guerra.

Art. 2.

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è esteso, altresì, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;

b) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

Art. 3.

1. Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge, i «primi capitani» dell'esercito o gradi equiparati delle altre Forze armate sono considerati «maggiori» o gradi equiparati delle altre Forze armate.

2. Le promozioni onorifiche previste dalle norme della presente legge sono disposte con decreto del Ministro della difesa, su domanda dell'interessato ovvero, se deceduto, di un erede, presentata ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le promozioni non sono computabili ai fini della quiescenza, né hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposti in qualunque momento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 1 e 4 della legge n. 434/1980 (Vautazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute. agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate) è il seguente:

«Art. 1. — A coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 (2), anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto».

«Art. 4. — La promozione a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'art. 1, è concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi».

— La legge n. 907/1977 reca: «Conferimento del distintivo di onore di "volontario della libertà", al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 28):

Presentato dal sen. VETTORI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 15 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 20, 27 gennaio 1988; 3, 4 febbraio 1988.

Relazione scritta annunciata il 17 febbraio 1988 (atto n. 28/*A* - relatore sen. CAPPUZZO).

Esaminato in aula e approvato il 17 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2743):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 1° giugno 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 29 giugno 1988; 6 luglio 1988.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 12 giugno 1990.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, l'11, 26 luglio 1990; 4 ottobre 1990 e approvato il 25 ottobre 1990.

90G0371

DECRETO-LEGGE 13 novembre 1990, n. 324.

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalità organizzata e rendere adeguata la difesa della legalità, di rivedere alcune norme in tema di ordinamento penitenziario, di custodia cautelare, di porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, di misure di prevenzione, di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

PERSONE IMPUTATE O CONDANNATE PER PARTICOLARI DELITTI

Art. 1.

1. L'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi ai condannati per taluno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis*, 422 e 630 del codice penale;

b) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis;*

c) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci;

d) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Le persone indicate nel comma 1 non possono essere ammesse al lavoro all'esterno; né possono essere loro concessi permessi premio.

3. I condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale non possono essere affidati in prova al servizio sociale, salvo quanto previsto dall'articolo 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e la semilibertà può essere loro concessa, in caso di condanna a pena temporanea, solo dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena. Le stesse persone possono essere ammesse al lavoro all'esterno e possono usufruire dei permessi premio solo dopo aver scontato metà della pena o, se condannate all'ergastolo, quindici anni di pena.

4. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 176 del codice penale e dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, il condannato alla pena della reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1 e 3 non può essere ammesso alla liberazione condizionale se non ha scontato almeno due terzi della pena inflittagli.

Art. 2.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussiste alcuna esigenza cautelare.

Art. 3.

1. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, contenuti nel presente capo si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni non si applicano ai provvedimenti già emessi alla data medesima.

Capo II

REQUISITI FORMALI DELL'ORDINANZA CHE DISPONE UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE

Art. 4.

1. L'articolo 292 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera *a)* del comma 2 sono soppresse le parole: «e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova»;

b) la lettera *e)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*e)* la data e la sottoscrizione del giudice;»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.».

Art. 5.

1. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

AGGRAVANTI PER REATI COMMESSI DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O PER REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE.

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 513-*bis*, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-*bis* in relazione all'articolo 640, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione.».

Art. 7.

1. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — Le pene stabilite dalla legge per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono raddoppiate, se i fatti sono commessi da persona sottoposta ad una misura di prevenzione.».

Art. 8.

1. Per i delitti commessi per agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARMI

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis* (*Omessa custodia di armi*). — Chiunque consegna o lascia portare a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

La stessa pena si applica per chi trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi predetti le cautele necessarie per impedire che alcune delle persone indicate nel comma precedente giunga ad impossessarsene agevolmente.

Quando il fatto di cui al primo comma è commesso in luoghi predisposti per il tiro o in quelli in cui può svolgersi l'esercizio dell'attività venatoria, la pena è dell'ammenda fino a lire un milione.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.».

2. L'articolo 702 del codice penale è abrogato.

Art. 10.

1. I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:

«È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.».

Art. 11.

1. La lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*g)* delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluso quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;».

Art. 12.

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La licenza di porto d'armi lunghe da fuoco può essere rilasciata per difesa nei casi di dimostrato bisogno ovvero di uso di caccia ovvero per uso di tiro o sportivo. Quando è rilasciata la licenza per uso di caccia o quella per uso di tiro o sportivo, il porto dell'arma è consentito nei luoghi predisposti per il tiro o in quelli in cui può svolgersi l'attività venatoria. Per il trasporto dell'arma lunga nei luoghi predetti non è richiesto l'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 34.».

Capo V

AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINORENNI E DI NON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI REATI.

Art. 13.

1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

Art. 14.

1. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il n. 4) è sostituito dal seguente:

«n. 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.».

Capo VI

COORDINAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 15.

1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a individuare servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

Art. 16.

1. Quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dell'articolo 15, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a delitti di criminalità organizzata.

2. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

Capo VII

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Art. 17.

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 18.

1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile e diretta da un funzionario di questo ufficio.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

Art. 19.

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 41 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comitato regionale di controllo procede al riesame degli atti deliberativi indicati nell'articolo 45 della medesima legge, ancorché divenuti esecutivi, quando il prefetto ne faccia motivata richiesta; in sede di riesame il comitato si pronuncia anche sugli eventuali vizi di eccesso di potere rilevati e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, è tenuto ad inviare al prefetto copia della decisione adottata.

2. Ai fini indicati nel comma 1 il prefetto acquisisce gli atti deliberativi ed ogni altra documentazione ad essi attinente presso le amministrazioni e gli organi competenti, che sono tenuti a rilasciarne copia.

Art. 20.

1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia.

3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti degli uffici interessati, rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, rappresentanti degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

Art. 21.

1. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.

Capo IX

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

Art. 22.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.».

Art. 23.

1. All'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, i commi 1, 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti e provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze.»;

«4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezioni I e II, del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.»;

«6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

Art. 24.

1. Al comma 2 del'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.».

Art. 25.

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.».

Art. 26.

1. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 27.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Gurdasigilli:* VASSALLI

90G0379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Satriano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Satriano (Catanzaro) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Satriano (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Pultrone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Satriano (Catanzaro) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 21 luglio 1990, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 27 agosto, 8 e 18 settembre 1990 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Satriano (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Pultrone.

Roma, 11 ottobre 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A4824

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1990 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Musolino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1990.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo di Reggio Calabria, con decisione n. 38323/41 dell'8 giugno 1990, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Tuttavia, scaduto anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con ordinanza del 20 luglio 1990, nominava un commissario *ad acta* che, in data 9 agosto 1990 approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Musolino.

Roma, 15 ottobre 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A4825

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Contarino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), al quale la legge assegna quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta nella seduta del 30 giugno 1990, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 26 luglio e del 4 e 5 agosto 1990 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Contarino.

Roma, 15 ottobre 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A4826

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 ottobre 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 novembre-14 dicembre 1990, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 13 ottobre 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,10 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1990, è pari al 13,70 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 novembre 14 dicembre 1990, è pari al 13,70 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1990, è pari al 14,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4766

DECRETO 7 novembre 1990.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1990, con il quale è stata disposta, fra l'altro, l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997 per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 93,50%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1990.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 22 ottobre 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 1990/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 6,50 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1990 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1,25%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di Tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,50% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 novembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 novembre 1990; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quindici giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° novembre 1990. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 16 novembre 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quindici giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997; esse avranno inizio il 16 novembre 1990 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1990
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 128

90A4827

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 ottobre 1990.

Approvazione della deliberazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 20 giugno 1990, n. 22, concernente miglioramenti al nuovo sistema di versamento dei premi di assicurazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale, interessanti le gestioni dell'INPS e dell'INAIL;

Vista la delibera n. 22 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nella seduta del 20 giugno 1990;

Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 1990;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1989;

Decreta:

È approvata la delibera n. 22 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 20 giugno 1990, in materia di delegificazione delle norme relative alla riscossione dei premi o contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 GIUGNO 1990

(Omissis).

E/1 Regolamentazione in materia di procedure relative alla riscossione dei premi o contributi, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge n. 48/1988 - Delegificazione articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Autoliquidazione dei premi.

(Omissis).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione dal direttore generale in data 25 maggio 1990 con la quale si propone, a seguito delle previste fasi di sperimentazione, di apportare determinati miglioramenti al vigente sistema di autoliquidazione dei premi, ripristinando il termine del 31 dicembre per la comunicazione da parte dei datori di lavoro all'Istituto dell'eventuale riduzione delle retribuzioni presunte, e differendo al 20 febbraio la data di scadenza per la dichiarazione delle retribuzioni erogate nell'anno precedente;

Vista la propria deliberazione n. 92 del 26 luglio 1989, approvata con decreto ministeriale 13 dicembre 1989, con la quale è stato adottato il sistema di autoliquidazione dei premi;

Visto il parere espresso dalla prima commissione consiliare - programmazione e affari istituzionali, nella seduta del 19 giugno 1990;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Sentito il direttore generale, il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, così come modificata dall'art. 4, punto 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Delibera:

I commi 4 e 6 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 — articolo così come modificato dal decreto ministeriale 13 dicembre 1989 — sono sostituiti dai seguenti:

Comma 4.

Il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto assicuratore, entro il termine del 20 febbraio previsto per il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la citata comunicazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio.

Comma 6.

Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata all'Istituto assicuratore entro il 31 dicembre, salvo i controlli che l'Istituto assicuratore medesimo intenda disporre.

* * *

La presente delibera sarà sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Il presidente: TOMASSINI

Il segretario: CHIUCINI

90A4783

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 ottobre 1990.

Approvazione dei modelli per le denunce di coltivazione e le domande di aiuto comunitario per l'olio di oliva per la campagna olivicola 1990-91 e successive.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore delle materie grasse di origine vegetale ed, in particolare, all'istituzione di un aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

Visto il regolamento CEE n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

Visto il regolamento CEE n. 3061/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità applicative dei surrichiamati regolamenti comunitari, come modificato dal regolamento CEE n. 98/89 della commissione del 17 gennaio 1989;

Visto il decreto 19 luglio 1989, n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1989, n. 241, relativo alle modalità applicative del suddetto regolamento CEE n. 98/89;

Considerato l'opportunità, per esigenze operative dell'AIMA, di approvare nuovi modelli standardizzati delle denunce di coltivazione e delle domande d'aiuto per la campagna 1990-91 e successive;

Decreta:

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, di cui all'art. 5 del sopra richiamato regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966, e successive modificazioni, le denunce di coltivazione e le domande di aiuto per l'olio di oliva relative alle campagne olivicole 1990-91 e successive, devono essere redatte sui modelli conformi ai fac-simili che si allegano al presente decreto.

L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo - AIMA, provvede alla stampa ed alla messa a disposizione dei modelli di cui al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

ALLEGATO A

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE DELLE SUPERFICI OLIVICOLE

CAMPAGNA

Codice associazione di appartenenza
N° di protocollo / Cod. identificativo AIMA

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e nome o ragione sociale	Data di nascita o di costituzione
Luogo di nascita	Codice fiscale / Partita IVA
Indirizzo (contrada, via, piazza e numero civico)	
Comune di residenza o sede legale	Prov. / CAP

dichiara che (barrare il quadratino che interessa)

☐ è la prima volta che presenta la denuncia di coltivazione (compilare il quadro sottostante)

☐ le variazioni intervenute, rispetto a quanto precedentemente denunciato, riguardano le seguenti particelle (compilare il quadro sottostante)

Sez.	Codice ISTAT comune	COMUNE	DATI CATASTALI					SUPERFICIE			Numero totale piante olivi	N° piante produttive le cui olive sono utilizzate per la produzione d'olio	Codice var. prev.	Quota % prod. spec.	Codice titolo di poss.	Tipo coltura	Prima acquisiz.	Nuova acquisizione	Alienaz.	Variaz.
			Sezione	Foglio	Partic.	Subalt.	Partita	Ettari	Are	Cent.										

Consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni non veritiere, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie soprafornite sono complete e conformi al vero.

Data ...... / ...... / ...... Firma dell'olivicoltore .... L'incaricato dell'acquisizione ....

(Per la compilazione vedi retro)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA DI COLTIVAZIONE

Per compilare il modulo scrivere a macchina o in stampatello Nel caso fossero insufficienti le cinque righe della denuncia spillare insieme più modelli datandoli e firmandoli tutti ed in modo leggibile.

È obbligatoria l indicazione del codice fiscale per le persone fisiche e della partita I.V.A per le cooperative, società ed enti vari

Nelle apposite colonne devono essere inseriti i dati catastali esatti e la superficie delle particelle olivetate

Nella colonna della varietà deve essere indicato il numero corrispondente alla varietà prevalente tra quelle di seguito indicate

1) Agogia
2) Ascolana
3) Bianchera
4) Biancolilla
5) Biancuccia
6) Bosana
7) Calatina
8) Canino
9) Carboncella
10) Caramignara
11) Casaliva
12) Castiglionese
13) Cellina di Nardò
14) Cerasola
15) Cima di Mola
16) Colombaia
17) Coratina
18) Cornia
19) Cucco
20) Dolce
21) Dritta
22) Favarol
23) Frantoio
24) Gargnano
25) Gentile
26) Giaraffa
27) Grossa di Gerace
28) Grossa di Cassano
29) Grossaio
30) Intosso
31) Itrana
32) Leccino
33) Maiatica
34) Marzemina
35) Maurino
36) Minnulara
37) Maraiolo
38) Morchiaio
39) Moresca
40) Mortina
41) Nebbio
42) Nicastrese
43) Nocellara del Belice
44) Nocellara Etnea
45) Ogliara
46) Ogliarola di Avellino
47) Ogliarola Barese
48) Ogliarola Garganica
49) Ogliarola di Lecce
50) Ogliarola Siciliana
51) Ogliarola del Vulture
52) Ogliastro
53) Olianiedda
54) Olieddu
55) Oliva Bianca
56) Oliva di Cergnola
57) Oliva Manna
58) Oliva Minuta
59) Olivastra di Seggiano
60) Olivastro
61) Olivella
62) Olivo da Olio
63) Olivo di Cuglieri
64) Ortice
65) Ottobratica
66) Passalunara
67) Pendolino
68) Peranzana
69) Piantone
70) Pignola
71) Pisciottana
72) Racioppella
73) Ravece o Olivone
74) Razzola
75) Riondella
76) Roggianese
77) Rosara
78) Rosciola
79) Rossanese o di Rossano
80) Rotondella
81) S. Caterina
82) Santagatese
83) S. Agostino
84) Sargano
85) Sessana
86) Sinopolese
87) Siracusana
88) Taggiasca
89) Terminisa
90) Tonda
91) Tonda Iblea
92) Tortiglione
93) Altre

Nella colonna della percentuale del prodotto spettante, dovrà essere indicato, in percentuale, quanto della produzione spetta al dichiarante (ad es 100 se ad esso spetta tutto il prodotto, 50 se ad esso spetta la metà del prodotto riferito comunque sempre al numero totale di piante in produzione insistenti su tutta la particella).

Nella colonna del codice del titolo di possesso il dichiarante deve indicare a quale titolo conduce le particelle olivetate utilizzando i seguenti codici

P = proprietario	A = affittuario	M = mezzadro	C = colono
U = usufruttario	E = enfiteuta	G = titolo gratuito	T = altre forme

Il tipo di olivicoltura prevalentemente praticato va indicato per ogni particella tramite il codice S se trattasi di coltura specializzata o tramite il codice P se trattasi di coltura promiscua.

La colonna prima acquisizione va barrata nel caso si tratti di particella olivetata di azienda che presenta denuncia per la prima volta.

La colonna 'Nuova acquisizione' va barrata nel caso si tratti di nuova particella olivetata che va ad aggiungersi a qualsiasi titolo (acquisto presa in affitto, mezzadria, ecc.) alle altre della stessa azienda già precedentemente denunciate.

La colonna 'Alienazione' va barrata nel caso si tratti di particelle olivetate la cui conduzione sia cessata a qualsiasi titolo (vendita, concessa in affitto, mezzadria ecc.)

La colonna Variazione' va barrata se si tratta di semplice variazione rispetto ai dati già indicati nella precedente scheda oleicola

Per le cooperative, società ed enti vari la denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante.

ALLEGATO B

DOMANDA DI AIUTO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA

CAMPAGNA

Codice [illegible]

N° di produttore/Cod. identificativo AIMA

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e nome o ragione sociale — Data di nascita o di costituzione

Luogo di nascita — Codice fiscale / Partita IVA

Indirizzo (contrada, via, piazza e numero civico)

Comune di residenza o sede legale — Prov. — CAP

chiede la corresponsione anche sotto forma di acconto, se spettante dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva per il quantitativo risultante dal sottoindicato quadro

OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE	KG	DA CUI OLIO PRODOTTO	KG	COME DA ALLEGATI MODD. 'F'	N°	
OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO DELL'ACQUIRENTE	KG.	DA CUI OLIO PRODOTTO	KG	COME DA ALLEGATI MODD. 'F'	N°	E FATTURE N°
OLIVE RACCOLTE E DESTINATE ALLA DISOLEAZIONE	KG			QUANTITATIVO GLOBALE DI OLIO DI PRESSIONE OGGETTO DELLA PRESENTE DOMANDA DI AIUTO	KG.	

DICHIARA:

— di avere presentato denuncia di coltivazione a variazione di quanto dichiarato nella denuncia di coltivazione della precedente campagna

— di condurre anche solo parzialmente la propria azienda con contratto di fitto di durata inferiore a tre anni

— che non vi sono state modifiche rispetto alla precedente denuncia di coltivazione

consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni non veritiere dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopra fornite sono complete e conformi al vero.

Data / /   Firma dell'olivicoltore   L'incaricato dell'acquisizione

90A4794

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 novembre 1990.

Autorizzazione alla Azzurra assicurazioni S.p.a., in Torino, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la domanda pervenuta in data 28 novembre 1989 con la quale la Azzurra assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana, l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 12 aprile 1990, n. 010370, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

La Azzurra assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria.

Art. 2.

Per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti l'Azzurra assicurazioni adotterà le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 26 aprile 1990, n. 14, con una misura dei caricamenti del 29%.

Art. 3.

La SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, detentrice dell'intero capitale sociale della Azzurra assicurazioni S.p.a., non potrà procedere all'alienazione del pacchetto azionario di controllo della suddetta impresa, nel quinquennio successivo all'inizio dell'attività della stessa, se non previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4795

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 26 ottobre 1990.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1990 con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione, per i giorni 25 e 26 novembre 1990;

Preso atto che alcuni membri della commissione elettorale centrale hanno presentato le dimissioni dall'incarico;

Considerato che per la sostituzione dei medesimi occorre svolgere la prevista procedura di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 721;

Tenuto conto che, nel periodo 5-29 novembre 1990 avrà luogo presso il Ministero della marina mercantile un ciclo di seminari informativi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, al quale dovranno partecipare diciasette primi dirigenti dell'amministrazione, compresi tutti quelli in servizio presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

Avuto riguardo all'opportunità di evitare che, anche per il tempo successivo al periodo dianzi precisato, le predette elezioni, nonché gli adempimenti connessi alla presentazione delle liste dei candidati, di cui all'art. 10, sesto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977, possano ricadere nel periodo delle festività di fine-inizio anno;

Ritenuto, pertanto, necessario un rinvio della consultazione elettorale al fine di consentire l'esecuzione degli adempimenti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale, di cui in premessa, sono rinviate ai giorni 17 e 18 febbraio 1991.

Roma, 26 ottobre 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A4811

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 14 giugno 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesto l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1989, che modifica l'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 27 febbraio 1990, relativo alla modifica della tab. XVIII, del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il testo di cui all'art. 74 (corso di lingua inglese) è soppresso e così sostituito:

Art. 74 *(Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico)*. — Lo studente dovrà seguire il corso di «lingua inglese con orientamento medico scientifico» che l'Università attiverà tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 14 giugno 1990

Il rettore: BERLINGUER

90A4786

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

del 17 giugno 1987, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche;

Considerato che a norma dell'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 234/1987, ciascuna università è tenuta a modificare, entro il 1° novembre 1988, i propri ordinamenti didattici in conformità a quello nuovo con le procedure di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 17 marzo 1988 con la quale il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha proposto di adeguare l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche in conformità al decreto del Presidente della Repubblica sopraindicato;

Vedute le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione dell'Università nelle riunioni del 25 marzo 1988 con le quali viene approvata la proposta della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in argomento;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 23 novembre 1989 sul programma di copertura degli insegnamenti;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale il 26 aprile 1990 trasmesso con lettera ministeriale del 1° giugno 1990;

Decreta:

L'art. 109 del vigente statuto della Libera Università degli studi di Urbino, inserito al capo III, sezione VII «Norme speciali per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali» è soppresso e sostituito nel modo che segue:

Art. 109 *(Laurea in scienze biologiche)*. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami è di non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici *(a)*;
3) fisica;
4) laboratorio di fisica *(b)*;
5) chimica generale e inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica *(c)*;
9) citologia ed istologia *(d)*;
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata *(e)*;
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

(a) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.

(b) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.

(c) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.

(d) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

(e) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Lo studente deve inoltre superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi. L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Biennio di applicazione:

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore. Gli insegnamenti caratterizzanti ogni indirizzo riportati di seguito sono obbligatori per l'indirizzo.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;

ecologia applicata;

igiene;

chimica dell'ambiente;

zoologia II.

B) Indirizzo fisiopatologico:

anatomia umana;

farmacologia;

fisiologia generale II;

igiene;

patologia generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami, ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tal fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Elenco dei corsi non obbligatori:

1) algologia;
2) analisi biologiche e di laboratorio;
3) analisi biochimico-cliniche;
4) analisi chimico-cliniche;
5) anatomia vegetale;
6) antropologia;
7) antropometria;
8) batteriologia;
9) biochimica applicata;
10) biochimica cellulare;
11) biochimica clinica;
12) biochimica comparata;
13) biochimica fisica;
14) biochimica industriale;
15) biochimica macromolecolare;
16) biochimica vegetale;
17) biocristallografia;
18) biofisica;
19) biologia cellulare;
20) biologia della pesca ed acquacoltura;
21) biologia delle popolazioni umane;
22) biologia dello sviluppo;
23) biologia generale;
24) biologia marina;
25) biologia molecolare II;
26) biologia umana;
27) biologia vegetale applicata;
28) biometria;
29) botanica sistematica;
30) calcolo numerico e programmazione;
31) chimica analitica;
32) chimica analitica clinica;
33) chimica analitica strumentale;
34) chimica biologica II;
35) chimica clinica;
36) chimica degli alimenti;
37) chimica delle fermentazioni;
38) chimica delle sostanze organiche naturali;
39) chimica e microscopia clinica;
40) chimica farmaceutica;
41) chimica fisica biologica;
42) chimica tossicologica;
43) citochimica e istochimica;
44) citogenetica;
45) citologia;
46) citologia animale;
47) citologia sperimentale;
48) citologia vegetale;
49) citopatologia;
50) complementi di chimica organica;
51) complementi di fisiologia generale;
52) conservazione della natura e delle sue risorse;

53) didattica naturalistica e biologica;
54) ecofisiologia vegetale;
55) ecologia animale;
56) ecologia microbica;
57) ecologia preistorica;
58) ecologia umana;
59) ecologia vegetale;
60) elettrofisiologia;
61) embriologia comparata;
62) embriologia e morfologia sperimentale;
63) endocrinologia comparata;
64) entomologia;
65) enzimologia;
66) etologia;
67) etologia applicata;
68) evoluzione biologica;
69) farmacologia cellulare;
70) farmacologia molecolare;
71) fisiologia cellulare;
72) fisiologia comparata;
73) fisiologia delle piante coltivate;
74) fisiopatologia endocrina;
75) fitogeografia;
76) fotobiologia;
77) genetica II;
78) genetica dei microorganismi;
79) genetica delle popolazioni;
80) genetica molecolare;
81) genetica quantitativa;
82) genetica umana;
83) genetica vegetale;
84) geobotanica;
85) geologia;
86) idrobiologia e pescicolture;
87) igiene degli alimenti;
88) igiene ambientale;
89) immunologia;
90) immunogenetica;
91) ingegneria genetica;
92) inglese scientifico;
93) istochimica;
94) istologia patologica;
95) laboratorio di biologia molecolare;
96) laboratorio di ecologia;
97) laboratorio di metodologie botaniche;
98) laboratorio di metodologie farmacologiche;
99) laboratorio di metodologie fisiologiche;
100) laboratorio di metodologie genetiche;
101) laboratorio di metodologie zoologiche;
102) laboratorio di microbiologia e serologia;
103) laboratorio di patologia generale;
104) laboratorio di tecniche microscopiche istologiche e istochimiche;
105) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
106) merceologia;
107) metodi fisici della biologia;
108) metodi matematici applicati alla biologia;
109) metodi per il trattamento dell'informazione;
110) metodologia biochimica;
111) micologia;
112) microbiologia;
113) microbiologia ambientale;
114) microbiologia industriale;
115) mutagenesi ambientale;
116) neurobiologia;
117) neurobiologia comparata;
118) oceanografia;
119) paleobotanica;
120) paleontologia;
121) paleontologia umana e paleoetnologia;
122) palinologia;
123) parassitologia;
124) patologia cellulare;
125) patologia molecolare;
126) patologia vegetale;
127) planctologia;
128) primatologia;
129) protozoologia;
130) psicobiologia;
131) psicologia;
132) radiobiologia;
133) scienza dell'alimentazione;
134) statistica;
135) storia della biologia;
136) tossicologia;
137) ultrastrutture vegetali;
138) virologia;
139) zoocolture;
140) zoogeografia;
141) zoologia applicata;
142) zoologia sistematica;
143) zoologia dei vertebrati.

Possono inoltre essere utilizzate come corsi non obbligatori tutte le discipline caratterizzanti degli indirizzi.

Disposizioni finali e transitorie:

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento, possono optare per il nuovo ordinamento, finò ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi, con la convalida di tutti gli esami sostenuti, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 1987, n. 234 e nel relativo allegato (tabella XXV).

È altresì abrogata l'ultima parte dell'art. 112 del vigente statuto dell'Università da «corso di laurea in scienze biologiche».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 3 agosto 1990

Il rettore: Bo

90A4769

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 14-*bis*, lettera *a)*, inserendo per la facoltà di medicina e chirurgia la scuola diretta a fini speciali per «tecnici di laboratorio biomedico» e l'inserimento nello statuto medesimo dell'articolato relativo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici succitati e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Vista la propria nota n. 9808 del 14 marzo 1989 con la quale sono state trasmesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 23 giugno 1989, favorevole all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in questione;

Vista la nota ministeriale n. 1102 del 14 settembre 1989 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 e nel contempo riduce il numero degli studenti da ammettere alla scuola sopraindicata da dieci a quattro per anno di corso;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 14-*bis*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è integrato con l'aggiunta della scuola diretta a fini speciali per «tecnici di laboratorio biomedico».

Art. 2.

Dopo l'art. 193, e con lo spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente articolo unico relativo all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per «tecnici di laboratorio biomedico».

Art. 194. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche tali da consentire un'attività sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di laboratorio biomedico e si articola negli indirizzi di: *a)* microbiologia e virologia; *b)* genetica medica; *c)* citoistopatologia.

Il corso degli studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno del corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici studenti.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta su domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:

* fisica;
* statistica medica;
chimica e propedeutica biochimica;
* anatomia e istologia;
biologia generale;
chimica biologica;

b) secondo semestre:

* microbiologia e microbiologia clinica;
* fisiologia umana;
tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
organizzazione di laboratorio;
* norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio.

2° Anno:

* patologia e fisiopatologia generale;
tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
tecniche ematologiche;
tecniche di citopatologia ed istopatologia;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di coltura in vitro.

3° Anno - indirizzo di microbiologia e virologia:

microbiologia;
virologia;
micologia;
parassitologia.

3° Anno - indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica:

tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di diagnostica istopatologica ed istochimica;
tecniche di diagnostica ultrastrutturale;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

3° Anno - indirizzo di genetica medica:

patologia molecolare;
genetica medica;
citogenetica;
immunogenetica.

Gli insegnamenti contrassegnati con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

indirizzo di microbiologia e virologia: laboratori dell'istituto di microbiologia e del servizio convenzionato di virologia;

indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica: laboratori del servizio convenzionato di anatomia patologica;

indirizzo di genetica medica: laboratori dell'istituto di biologia e genetica e laboratorio per le malattie metaboliche dell'istituto di clinica pediatrica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha diritto di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta, delle acquisizioni e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto rettorale sarà inviato al superiore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 23 marzo 1990

Il rettore: BRUNI

90A4787

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 giugno 1990, prot. n. 1070;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 20, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, all'elenco degli insegnamenti (nel triennio) sono aggiunti i seguenti:

19) neurologia (semestrale);
23) medicina interna,

nonché gli insegnamenti complementari di:

5) psichiatria (semestrale);
6) pediatria (semestrale).

Vengono soppressi gli insegnamenti del triennio di:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria).

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 1° ottobre 1990

Il rettore: BRUNI

90A4785

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.S. - Società editrice sportiva, con sede e stabilimento in Torino.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.S. - Società editrice sportiva, con sede e stabilimento in Torino, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990.

90A4813

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
66 AN	Preziosart di Vincenzini F. & c. S.n.c.	Castelfidardo	1
174 AR	G.D.Z. S.d.f.	Arezzo	4
370 AR	Sigma S.r.l.	Arezzo	2
572 AR	S.L.P. S.n.c.	Arezzo	1
264 FI	Bernasconi Tulli B. di Bernasconi B.	Firenze	2
708 FI	Perlini Alviero	Firenze	2
768 FI	Cappelli Giancarlo	Firenze	1
758 FI	Picchi Piero	S. Mauro a Signa	1
783 FI	Marco's S.n.c.	Firenze	2
508 NA	Ferrandino Annamaria	T. del Greco	1
13 PS	Les Petites Joies di Morosini Giu.no	Fano	2
291 VA	Mussi Augusto	Casale Litta	4

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
426 AL	Coppo Carlo	Valenza	11
593 AL	Grassi Fratelli	Valenza	15
623 AL	Rigari Fratelli	S. Salvatore Monf.to	4
1227 AL	Bertone Mario	Valmacca	12
1359 AL	F.G.T. di Taverna Luigi	Valenza	1
1510 AL	Amerelli Giovanni	Valenza	1
1834 AL	Lingua & C.	Valenza	14
2017 AL	Pasquarelli Giuseppe	Valenza	2
2063 AL	Cova & Beltrame	Valenza	2
2120 AL	Rivolta Germano	Valenza	2
2166 AL	Codetta Raiteri Maria Rosa	Valenza	2
2567 AL	Sandiano Giampiero	Valenza	2
2687 AL	Di Lorenzo & Ferro	Valenza	2
2713 AL	Casorati Luciano	Valenza	1
2786 AL	Lenti Laura	Valenza	2
159 AR	Graverini Elio	Civitella	5
418 AR	Egei S.r.l.	Arezzo	2
493 AR	Centro saldatura aretina	Arezzo	2
460 FI	Settepassi Guido	Firenze	1
535 FI	Raspini Empero	Tavernelle Val di Pesa	2
590 FI	Nannelli Giampiero	Rufina	1
688 FI	Novart S.r.l.	Firenze	12
920 FI	Intermetal S.r.l.	Firenze	2
939 FI	Ballerino Mario Achille	Firenze	1
1028 FI	La Bottega di Giustini & Messini	Firenze	2
756 MI	Finsi Olga in Baldi	Milano	1
1459 MI	Pan' Bijoux S.n.c.	Milano	1
60 MO	Rosa Carlo oro	Modena	1
242 VA	Puricelli Mario eredi	Samarate	1
438 VI	Rischigian Franco	Vicenza	1
970 VI	Musicò Antonio	Vicenza	2
1265 VI	Il Minigioiello di Vicenza di Coccia-telli Luciano & C. S.n.c.	Vicenza	1
1387 VI	Le Gioie di Bedin E. & Conte S. S.n.c.	Vicenza	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
162 AR	Ar. Met. S.r.l.	Arezzo
495 AR	Podda Anna Maria	Arezzo
727 AR	Sudoro S.n.c.	Anghiari
858 AR	Minos S.r.l.	Arezzo
470 FI	Mencioni Raffaello	Firenze
477 FI	Serafini Andrea	Rignano sull'Arno
543 FI	Smalteria d'arte di oref. ed argent.	Firenze
675 FI	Gamma S.n.c.	Firenze
681 FI	Buti Tommaso	Firenze
709 FI	Truschi & Secchi S.d.f.	Greve
710 FI	Mennini Paolo	Firenze
944 FI	Taruffi Roberto	Firenze
952 FI	Dueffe creazioni gioielli	Firenze
43 IM	Maniscalco Carmela	San Remo
44 IM	Pansecco Giorgio	San Remo
2 NA	Fratelli Scognamiglio S.p.a.	Napoli
477 NA	Luise G. Battista e Palladini Raffaele S.n.c.	Torre del Greco
574 NA	Zagari S.r.l.	Napoli
93 PV	Pellegrini Ennio	Mede
215 Roma	Pieruccini Carla	Roma
303 Roma	Baiani Riccardo	Roma
346 Roma	Iori Massimo	Roma
363 Roma	Censi Enzo	Guidonia
585 Roma	Valcoral S.n.c.	Roma
606 Roma	Buodo Paola	Morlupo
654 Roma	Bottega d'arte orafa di Torelli M. & C.	Roma
714 Roma	Tambone Paolo	Roma
715 Roma	Panigo Roberto	Civitavecchia
725 Roma	Tittarelli Giampiero	Roma
37 SI	Chacatard Jean Louise	Gaiole in Chianti
76 VC	Albano Giuseppe	Mottalciata
7 VT	Sabbatini Angelo	Tarquinia
18 VT	Blanda Angelo	Montalto di Castro

90A4814

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 2 ottobre 1990 concernente: «Adeguamento dei prezzi delle specialità medicinali in commercio». (Deliberazione pubblicata nel supplemento straordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990).

Nel provvedimento n. 30/1990 di cui alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicato nel supplemento straordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990, sono apportate le seguenti rettifiche alle pagine sottoindicate:

alla pag. 56, prima colonna, in corrispondenza della specialità medicinale GLUTA - Complex - Chemil, nella colonna riportante il codice, dove è scritto: «*023091010*», si legga: «*023091022*»;

alla pag. 61, seconda colonna, sotto la specialità medicinale ISO PURAMIN-Stholl, in corrispondenza della confezione OS 10F 10ML, nella colonna riportante il codice, dove è scritto: «*020580092*», si legga: «*020580104*»;

alla pag. 88, prima colonna, in corrispondenza della specialità PERSUMBRAX - Boehr. Ingel., nella colonna riportante il codice, dove è scritto: «*022478010*», si legga: «*022478022*»;

alla pag. 112, prima colonna, in corrispondenza della specialità TONICUM 500 - SIT, nella colonna riportante il codice, dove è scritto: «*0230067010*», si legga: «*023067022*»;

alla pag. 124, prima colonna, sotto la specialità medicinale VITASPRINT B12 - Poli, in corrispondenza della confezione COMPLEX OS 10FL, nella colonna riportante il codice, dove è scritto: «*019219043*», si legga: «*019219056*»;

alla pag. 126, seconda colonna, dopo la specialità ZYMA-FLUOR-ZYMA, sono aggiunte le seguenti specialità:

Specialità	Codice	Prezzo
ASMETIL - *BENVEGNA*		
20 DISC	020040010	2.930
40 DISC	020040022	3.540
A-D-TON - *BENVEGNA*		
CONTAGOCCE 20 ML	008233025	2.620
CONTAGOCCE 30 ML	008233037	2.800
OS GTT 1 FL 13 ML	008233013	2.505
BENCICLINA - *BENVEGNA*		
8 CPS 300 MG	021923014	3.150
BIOTIREN - *BENVEGNA*		
25 CPR 300 MG	019937010	3.765
BORAMICYNA - *BENVEGNA*		
8 CPS	019435015	3.500
OS GTT 10 ML	019435027	2.950
SOSP OS 60 ML	019435039	3.650
BUTATENSIN - *BENVEGNA*		
20 CPR	019968015	5.050
30 CPR	019968027	6.365
CEREBRAMINA - *BENVEGNA*		
10 F 1 ML	023902012	6.065
CINARBILE - *BENVEGNA*		
2 CPR	007502014	1.170
25 CPR	007502026	2.525
DEPOSAL - *BENVEGNA*		
10 SUP	018589061	3.700
20 CPR 0,50 G	018589034	3.115
20 CPR 1 G	018589010	3.510
30 CPR 0,5 G	018589046	3.535
50 CPR 0,50 G	018589059	4.120
50 CPR 1 G	018589022	4.730
DIUCICLIN - *BENVEGNA*		
1,50 × 100 SCIR 60 M	017872033	2.940
16 CPS	017872021	3.715
8 CPS 150 MG	017872019	2.825
ELECEF - *BENVEGNA*		
1 FL 1 G + 1 F	023649039	4.735
8 CPS 500 MG	023649015	7.500
ENZIGASTER - *BENVEGNA*		
20 CONF	011327018	3.615
30 CONF	011327020	4.085
EPARTONNO - *BENVEGNA*		
IM 10 F LIOF + 10 F	013201013	7.500
ESADOXI - *BENVEGNA*		
SOSP EST 30 ML	023005034	3.355
SOSP EST 60 ML	023005046	4.375
16 CPS	023005022	7.085
5 CPS	023005010	3.625
FLECTOMAS - *BENVEGNA*		
10 SUP	018393025	4.065
30 CPR	018393013	4.120
FLUORMONE - *BENVEGNA*		
10 CPR	016457018	2.075
GASTRISED - *BENVEGNA*		
20 CPR	017875016	3.065
IDROVIT - *BENVEGNA*		
OS 15 FL 10 ML	013670031	6.005
LEBERSANA - *BENVEGNA*		
SCIR 200 ML	017338029	4.290
30 CPR	017338017	3.870
NEODES - *BENVEGNA*		
0,05% POM 3,5 G	018623013	2.380
0,1 × 100 COLL 5 ML	018623025	2.890
PIROFOSFASI - *BENVEGNA*		
«100» 5 F LIOF + 5 F	010658019	6.530
PLEXOCARDIO - *BENVEGNA*		
25 CPR	017862018	3.990
PROTEOLIS - *BENVEGNA*		
20 CONF GASTRORES	022420018	2.830
30 CONF GASTRORES	022420020	3.175
RITARSULFA - *BENVEGNA*		
12 CPR	016324016	4.120
RIVOSIL - *BENVEGNA*		
20 CPR 100 MG	016408015	2.905
ROSETIN - *BENVEGNA*		
IM 6 F 5 ML	018840088	4.125
10 SUPP	018840076	3.900

Specialità	Codice	Prezzo
SEDONERVA - *BENVEGNA*		
30 CPS	011433012	3.755
50 CPS	011433024	4.485
SIRENITAS - *BENVEGNA*		
30 CONF	016811010	4.545
SUMMICORT - *BENVEGNA*		
10 CPR 4 MG	021910017	2.975
20 CPR 4 MG	021910029	3.905
«RETARD» FTE 10 CONF	021910031	4.005
«RETARD» FTE 20 CONF	021910043	5.555
IAMARMANNA - *BENVEGNA*		
SCIR 150 G	001277019	2.925
SCIR 300 G	001277021	3.515
TEVIT - *BENVEGNA*		
IM 3 F 2 ML	012419014	3.495
TOTALCICLINA - *BENVEGNA*		
12 CPS 250 MG	022206015	4.455
16 CPS 250 MG	022206027	5.205
5% SOSP 120 ML	022206041	7.240
5% SOSP 60 ML	022206039	5.275
12 CPR 1 G	022206066	7.500
12 CPS 500 MG	022206054	6.240
TRANCOCARD - *BENVEGNA*		
IM IV 10 F 10 MG 2 ML	016409017	4.650
«75» 30 CPR	016409029	5.680
TRIMARAN - *BENVEGNA*		
NORM 6 F LIOF + 6 F 3 ML	019907029	6.540
20 CPR	019907017	4.365
VAGOGASTRIN - *BENVEGNA*		
20 CPR 10 MG	016974014	2.805
VAGOGERNIL - *BENVEGNA*		
IM 12 F 1 ML 50 MG	022263014	5.225
20 CPS 50 MG	022263026	4.050
30 CPS 50 MG	022263038	4.895
VASOFILO - *BENVEGNA*		
20 CPR	015670019	3.475
VIAMICINA - *BENVEGNA*		
OS SOSP 2,5%	021358054	3.655
12 CPS 250 MG	021358027	5.495
16 CPS 250 MG	021358039	6.555
2,5% SOSP SCIR	021358041	3.330
8 CPS 250 MG	021358015	4.345

90A4840

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1990, n. 297, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1990, n. 103, recante indizione e finanziamento del quarto censimento generale dell'agricoltura». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1990).

All'art. 30, primo comma, penultimo rigo, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 14, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla *quarta* qualifica funzionale.», si legga: «... ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla *sesta* qualifica funzionale.».

90A4809

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLAGCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***